Guida alle Novità Fiscali
A luglio/agosto in edicola:
• PARTECIPAZIONI
• COOPERATIVE

NORME E TRIBUTI

Il Sole 24 ORE

Guida alle Novità Fiscali
A luglio/agosto in edicola con Il Sole 24 ORE

DOMANI SUL SOLE-24ORE

Società di comodo. Immobiliari alla prova delle percentuali

Competitività. Lombardia e Sicilia leader nell'attrarre investimenti

Dichiarazioni. La Guida al «770»

L'Esperto risponde. Più concorrenza nelle polizze Rc auto

Domenica 3 Settembre 2006

www.ilsole24ore.com/norme

Fisco telematico. Il passaggio dalla facoltà all'obbligo suscita perplessità tra i destinatari

F24, tre canali per l'invio

Contrasto tra la manovra-bis e le istruzioni delle Entrate

Luca De Stefani

Il viaggio dell'F24 attraverso il servizio Cbi delle banche (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri) ha subito suscitato l'interesse dei lettori. Nei numerosi quesiti arrivati ieri al giornale è stato infatti il tema più gettonato.

Il servizio Cbi è in linea con le nuove regole sul passaggio, dal 1° ottobre, dalla facoltà all'obbligo dei pagamenti telematici per i titolari di partita Iva. L'agenzia delle Entrate sembra però dare un'interpretazione restrittiva alla norma che impone il pagamento del modello F24 «esclusivamente» in via telematica (a parte riportiamo il quesito inviato da una società e la risposta dell'Agenzia). Nella circolare 4 agosto 2006 n. 28/E, tra i canali di versamento possibili da ottobre non sembra siano comprese le procedure web di presentazione dell'F24 offerte dalle banche attraverso gli standard del servizio Corporate banking interbancario.

Contrasto tra legge e circolare

Secondo le Entrate, da ottobre i contribuenti Iva potranno effettuare il versamento di tasse e contributi solo con il modello F24 online o tramite gli intermediari abilitati, che utilizzano l'F24 cumulativo. Questa interpretazione sembra in contrasto con la norma che ha istituito l'obbligo della telematica per i pagamenti (articolo 37, comma 49, legge 248/06), secondo la quale dal prossimo mese tutti i titolari di partita Iva saranno «tenuti a utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche».

SOMME A TERZI
Chi paga attraverso i servizi internet bancari può addebitare tasse e contributi sul conto di chi presenta il modello

AUTORIZZAZIONI
Non è ancora chiaro se l'intermediario deve richiedere il consenso di volta in volta o se basta quello iniziale

La manovra-bis ha infatti vietato la delega su carta per i titolari di partita Iva, ma rimangono valide le altre procedure telematiche di pagamento utilizzate attualmente:

1) l'F24 online, che consente al contribuente di pagare direttamente dal sito internet Fisconline alle Entrate, previa richiesta di un Pin di 10 cifre e di una password;

2) l'F24 cumulativo, che permette di pagare attraverso gli intermediari abilitati a Entratel;

3) l'F24 telematico attraverso il servizio bancario Cbi.

Nel sito di Fisconline il servizio di pagamento tramite le Entrate si chiama «F24 online», mentre la circolare, accanto al metodo tramite intermediario, parla di modello «F24 online». Se i due canali sono gli stessi, la circolare esclude la possibilità di pagare tramite il servizio bancario Cbi. Ma la conferma che questo canale è in linea con il nuovo obbligo è arrivata dal direttore centrale delle Entrate, Attilio Befera, nell'intervista rilasciata al Sole-24 Ore il 31 agosto scorso.

Così in banca

Oggi, oltre ai due metodi proposti dall'Agenzia, Fisconline e Entratel, che hanno procedure di accesso e password differenti, vi sono anche i siti internet dalle banche che, attraverso gli standard del servizio di Cbi, consentono di pagare l'F24. È necessario, però, possedere un Pc collegato a internet e un conto corrente. Attraverso questo sistema è anche possibile addebitare nel proprio conto corrente un F24 intestato ad altri. Pertanto, attualmente i contribuenti senza un Pc e conto corrente possono pagare l'F24 nei seguenti due modi:

1) direttamente allo sportello bancario o postale;

2) tramite una terza persona dotata di Pc e di proprio conto corrente. In questo caso il terzo addebiterà nel proprio conto l'F24 del contribuente utilizzando il servizio Cbi. Il terzo può anche essere l'intermediario abilitato a Entratel, ma va sempre utilizzato il servizio Cbi. Con l'F24 cumulativo, infatti, il sistema bancario effettua gli addebiti in conto solo se vi è la corrispondenza tra intestatario del conto e intestatario del pagamento.

Corsa per gli intermediari

Per gli studi professionali, intanto, l'adeguamento al nuovo obbligo è una corsa contro il tempo. Pochi, infatti, hanno già utilizzato il modello F24 cumulativo, previsto facoltativamente dal 2002. Oltre a inviare alle Entrate la convenzione sulle modalità di svolgimento del sevizio F24 cumulativo, l'intermediario deve acquisire dal proprio cliente l'autorizzazione a trasmettere alle Entrate il modello unificato e ad addebitare l'importo nel conto corrente del cliente. Non sono previsti schemi o clausole particolari per questa autorizzazione.

Si ricorda, comunque, che nella convenzione firmata tra le Entrate e l'intermediario, quest'ultimo si è impegnato a tenere indenne l'agenzia: da richieste di risarcimento danni presentata dal contribuente nei casi di mancato adempimento all'obbligo dell'intermediario di ottenere la preventiva autorizzazione all'addebito o di presentazione telematica di modelli F24 successivamente alla revoca dell'autorizzazione; da responsabilità derivanti dall'esecuzione delle disposizioni di pagamento nonché da ogni conseguenza dannosa o molestia che possa derivare anche da parte di terzi.

La convenzione sulle modalità di svolgimento del sevizio F24 cumulativo di Entratel, firmata tra l'intermediario e le Entrate, prevede, all'articolo 3, comma 2, che l'intermediario acquisisca «dai contribuenti le autorizzazioni all'addebito dei conti correnti e le eventuali revoche di tali autorizzazioni». Queste devono essere conservate e custodite «per il periodo di 10 anni decorrente dalla data del rilascio o della revoca della singola autorizzazione».

Non si capisce se sia necessario far autorizzare, di volta in volta, il singolo modello F24 da inviare o se sia valida, sino a revoca, l'autorizzazione data inizialmente all'intermediario. Per non correre rischi, è consigliabile far firmare al cliente un'autorizzazione prima di ottobre e poi far siglare "per autorizzazione" le deleghe da inviare.

Il dubbio

Riportiamo quanto segnalato da un lettore alla casella di posta elettronica del Sole-24 Ore

Una società del Piemonte ha inviato all'agenzia delle Entrate il seguente quesito sull'utilizzo dei servizi di home banking per il pagamento dell'F24 telematico, ricordando che in questi giorni vari articoli del Sole-24 Ore hanno affermato che questi programmi sono in linea con le nuove regole in vigore da gennaio:
«Il Dl 223/2006 prevede, per i titolari di partita Iva, il pagamento in via telematica degli F24. È consentito anche farlo attraverso i programmi di home banking oppure è tassativo usare la modalità F24 online?».

Ed ecco la risposta delle Entrate «resa a titolo di assistenza al contribuente»:
«I soggetti titolari di partita Iva, a far data dal 1° ottobre 2006, devono effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi in via telematica direttamente, utilizzando il modello F24 online, ovvero tramite gli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo. Non è ammesso l'utilizzo di programmi di home banking. Circolare 28/2006» (qui sotto i testi della legge e della circolare).

Cosa stabilisce la legge

Pubblichiamo il comma 49 dell'articolo 37 del decreto legge 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006), che dispone per i titolari di partita Iva l'obbligo di pagare tasse e contributi in modalità telematica

«49. A partire dal 1º ottobre 2006, i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti a utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

Cosa dice la circolare

Pubblichiamo il paragrafo 66 della circolare 28/E del 4 agosto (diffusa dall'agenzia delle Entrate dopo la conversione definitiva del Dl 223/2006) che illustra l'attuazione del nuovo obbligo

«L'articolo 37, comma 49, del decreto stabilisce che i soggetti titolari di partita Iva dal 1° ottobre 2006 sono obbligati a effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. La norma è finalizzata a rendere più efficiente la gestione di tali versamenti. Pertanto i contribuenti Iva devono effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi in via telematica direttamente utilizzando il modello telematico F24 online ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo. Restano, quindi, esclusi dall'obbligo del versamento delle imposte e dei contributi con modalità telematiche i contribuenti non titolari di partita Iva, che potranno effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche».

PAGAMENTI ONLINE

@

UN INDIRIZZO PER DUBBI E PARERI

Il passaggio all'utilizzo integrale della telematica per i titolari di partita Iva, imposto dal decreto legge 223/06 (la manovra d'estate) suscita parecchie perplessità tra i destinatari e tra gli stessi professionisti.
I lettori possono inviare richieste di chiarimenti e opinioni sull'operazione «F24 online» all'indirizzo di posta elettronica «redazione.norme@ilsole24ore.com»

DIRITTO E IMPRESA

A CURA DI **Osservatorio Ceradi-Luiss**

Sui brevetti tutela «blindata»

di **Gustavo Ghidini** e **Valeria Falce**

Sino alla recentissima adozione del Codice della proprietà industriale, introdotto con il decreto legislativo 30/2005, il nostro ordinamento ha accordato alle invenzioni sfruttate in regime di segreto una protezione «affievolita», derivante dalla scelta dell'inventore di sottrarsi al regime brevettuale e agli oneri di pubblicità che esso impone per proteggere l'idea inventiva elaborata. Così, all'inventore che decideva di mantenere segreta la soluzione tecnica cui perveniva, era riconosciuta una tutela:

— «aleatoria» (che poteva durare solo fintanto che le informazioni non divenissero per qualsiasi ragione accessibili al pubblico);

— personale e relativa («obbligatoria» ed efficace come tale solo nei confronti dei soggetti tenuti al vincolo del segreto che agiscano in maniera scorretta);

— e non invece una tutela «reale» (come tale rivolta alla generalità dei consociati), limitata nel tempo, ma certa nella durata, quale è quella riservata all'inventore che percorre la strada della brevettazione.

Con l'approvazione del Codice, invece, il segreto industriale è attratto nell'ambito dei diritti di proprietà industriale e beneficia di una protezione assoluta se ed in quanto costituito di informazioni non generalmente note, che abbiano valore economico perché segrete e che siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

In particolare, al "proprietario" di un'invenzione non brevettata è consentito inibire a chicchessia la sua acquisizione e utilizzazione, a prescindere, almeno in linea teorica, dall'esistenza di rapporti di collaborazione pregressi o in corso. Diciamo in linea teorica perché la tutela rivolta nei confronti dei terzi (non legati da rapporti contrattuali attuali o pregressi con il titolare del segreto) postula comunque l'adozione di adeguate misure nei confronti dei collaboratori che rendano difficoltoso l'accesso alle informazioni riservate e quindi, in altri termini, presuppone una tutela rivolta nei confronti delle persone che collaborano o hanno collaborato a vario titolo con il titolare del segreto.

Inoltre, ad integrare la fattispecie illecita è sufficiente la mera acquisizione e utilizzazione delle informazioni riservate da parte di qualunque terzo senza che rilevi se l'appropriazione, ancor prima che lo sfruttamento della sfera del segreto altrui, avvenga con mezzi o comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale. In tale prospettiva, commette una violazione anche chi, attraverso un'attività di decompilazione avente ad oggetto un prodotto immesso sul mercato, risalga lecitamente al sottostante concetto inventivo ovvero chi venga a conoscenza di quella medesima soluzione originale a seguito di un atto di rivelazione accidentale.

Ancora, poiché il dolo e la colpa grave non rilevano ai fini della violazione del segreto, al terzo potrà essere imputato un illecito ancorché questi non sapesse né fosse stato gravemente negligente nel non sapere che l'acquisizione implicava un'attività illecita. Pertanto, diventa superfluo accertare l'induzione del terzo a svelare le informazioni segrete che era tenuto a mantenere segrete, ovvero l'acquisizione e lo sfruttamento di informazioni della cui provenienza illecita il terzo non poteva risalire usando la normale diligenza.

Il proprietario del segreto, infine, può contare su un potere di "seguito" e quindi impedire l'ulteriore rivelazione, divulgazione e sfruttamento delle informazioni riservate, sino a quando esse non diventino generalmente note o comunque facilmente accessibili e deducibili dagli operatori del settore. Se la distruzione del segreto costituisce il limite temporale alla tutela, allora il suo proprietario potrà opporsi ad ogni condotta non autorizzata del terzo, finché le informazioni riservate rimangano nella disponibilità di determinati soggetti e comunque non cadano in pubblico dominio.

Presumibilmente, nel nuovo contesto normativo l'inventore che possa avvalersi di adeguate misure di sicurezza, preferirà sottrarsi all'istituto brevettuale, che, diversamente dal segreto, subordina la concessione dell'esclusiva all'obbligo di descrizione dell'invenzione e quindi a severi oneri di disclosure e di pubblicazione. In un'ottica di sviluppo dell'innovazione, tale risultato appare indesiderabile, perché chi decida di sfruttare in segreto la propria invenzione nega alla collettività l'accesso e il godimento

IL SALTO DI QUALITÀ
Con il Codice della proprietà industriale rafforzate le tutele sulle invenzioni

LA RESPONSABILITÀ
Per la violazione del segreto non ha rilevanza l'esistenza di dolo o colpa grave

sia dei benefici direttamente connessi alla nuova conoscenza sia dei più ampi vantaggi (per quanto indiretti) derivanti dalla condivisione della stessa all'interno della comunità scientifica e tecnica (che potrebbe utilizzarla anche in settori diversi ovvero in combinazione con conoscenze già acquisite). Al contempo, egli impone alla comunità un onere, consistente nella duplicazione di attività e sforzi da parte degli inventori che volessero introdurre sul mercato beni sostituibili a quelli già inventati (ma dei quali non conoscessero le caratteristiche essenziali di attuazione e funzionamento).

Sembra quindi che, sotto questo aspetto, il nuovo regime meriti una decisa correzione capace di ripristinare il favore del brevetto sul segreto a sostegno delle dinamiche di sviluppo dell'innovazione.

INTERVISTA Francesco Bellotti Confindustria

Un tutoraggio a chi esce dal sommerso

Antonio Criscione

La grande impresa difficilmente può godere della rendita di posizione delle operazioni a corto raggio che favoriscono l'evasione. Il punto di vista imprenditoriale resta però importante nel "viaggio" intorno a questo fenomeno che la serie di interviste del Sole-24 Ore si prefigge di fare. Ne abbiamo perciò parlato con Francesco Bellotti, già vicepresidente Confindustria e oggi presidente del comitato tecnico per il credito alle Pmi in Viale dell'Astronomia.

I dati sul gettito tributario danno un'impennata del gettito Ires costantemente a due cifre. È aumentato il carico fiscale per le imprese?

L'incremento del gettito tributario è determinato secondo i nostri dati fondamentalmente da un allargamento della base imponibile. Ciò è determinato non soltanto da una più efficace lotta all'evasione fiscale ma anche dai primi segnali di un miglioramento economico.

Si dice che aliquote basse scoraggino l'evasione. Cosa ne pensa?

Certamente, aliquote basse sono un requisito indispensabile per scoraggiare l'evasione, ma soprattutto per rendere il nostro sistema economico più competitivo nel confronto internazionale. Da questo punto di vista è essenziale proseguire il cammino per una progressiva riduzione del peso fiscale a carico delle imprese.

Per il mondo delle imprese, che significato ha l'evasione fiscale: è vista più come una possibile "risorsa" oppure più come un fattore distorsivo di una corretta concorrenza?

IMAGOECONOMICA

Francesco Bellotti

L'evasione non è per l'impresa, ma ancor più per il Paese, una risorsa. Certamente per le imprese regolari il sommerso rappresenta, poi, un elemento distorsivo della concorrenza. Per questo Confindustria è attivamente impegnata insieme alle parti sociali e al Governo a trovare soluzioni per contrastare il sommerso, che in Italia ha un incidenza sul Pil superiore agli altri Paesi europei.

Uno dei casi che viene citato come indicatore di evasione è quello delle molte società in perdita. È fisiologico questo dato in Italia oppure qualche elemento di preoccupazione da parte del Fisco è giustificata?

In questi ultimi anni la situazione di crisi delle aziende è stata determinata dalla perdita di competitività e da una stagnazione economica. Riteniamo quindi fisiologico il dato relativo alle società in perdita. Si tratta ora di individuare gli strumenti adatti per ridare slancio al nostro sistema economico.

«Aliquote basse contro l'evasione, ma anche per incoraggiare la competitività»

«Le norme fiscali vanno rese compatibili con la durata degli investimenti»

Tra le proposte che circolano al ministero dell'Economia si prevede, se non l'immediato innalzamento della soglia per l'applicazione degli studi di settore, almeno una richiesta di dati anche alle imprese più grandi (comunque, con un limite di ricavi entro i 100 milioni). Come vede un'ipotesi del genere?

È necessaria un'attenta valutazione delle soglie per l'applicazione degli studi di settore. È evidente che questo sistema può essere efficace per le piccole realtà produttive e, per quelle meno strutturate, elevare in modo eccessivo le soglie potrebbe determinare, oltre che rilevanti difficoltà applicative per le aziende, anche una perdita di efficacia per lo stesso strumento.

In quali settori produttivi si nasconde di più l'evasione?

Le stime Istat confermano che nell'industria il peso dell'evasione è largamente minoritario rispetto ad altri settori produttivi. Infatti, nell'economia italiana, la parte sommersa del Pil, che sottende fenomeni di evasione contributiva e fiscale è per quasi l'80% imputata dall'Istat ai servizi e per il 16-17% all'industria.

Una prima linea di impegno del Governo per le imprese?

Il primo indispensabile elemento è proseguire con un'azione di coraggiosa riduzione della pressione fiscale. Quello che serve è rendere coerenti le politiche fiscali, sottraendole a logiche "politiche", rendendo le norme certe e compatibili con la durata degli investimenti che le imprese effettuano. Si deve poi far coincidere il bilancio fiscale con quello civilistico, consentendo alle imprese la possibilità di dedurre tutti i costi sostenuti per la produzione, non concedendo così un ulteriore elemento di vantaggio ai concorrenti internazionali che quei costi deducono regolarmente.

Per dare un contributo alla lotta all'evasione, quali interventi sono prioritari?

Sul piano delle misure per l'emersione occorre individuare un mix di strumenti che agiscano fondamentalmente su due versanti: da un lato, una migliore azione repressiva e di controllo utilizzando sia meccanismi ispettivi sia le banche dati oggi a disposizione del Fisco; dall'altro lato, meccanismi incentivanti sia di tipo economico che di assistenza, assicurando una sorta di tutoraggio alle imprese che emergono. L'individuazione di tali strumenti è l'obiettivo che è stato proposto dal Governo con l'apertura di un tavolo di confronto con le parti sociali sul problema del sommerso. Nelle prossime settimane si cercherà di individuare misure comuni che potranno essere condivise dalla prossima legge finanziaria.

Sesta di una serie di interviste
Le precedenti sono state pubblicate il 20 agosto (Salvatore Tutino), il 22 (Augusto Fantozzi), il 23 (Silvia Giannini), il 26 agosto (Ernesto Longobardi) e il 29 agosto (Giampietro Brunello)